



Documento di Ricerca n. 199

Conferma annuale dell'indipendenza al comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Il presente Documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, in accordo con le disposizioni dell'art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto.

L'art. 17 del Decreto rientra tra le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (nel seguito "EIP").

Il presente Documento di Ricerca trova quindi applicazione in questo ambito specifico.

Il paragrafo 4 del presente Documento contiene alcune linee di indirizzo per le Associate in relazione al coordinamento, per la revisione legale delle società quotate, tra le richieste contenute nel paragrafo 17 dell'ISA Italia 260 ("Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance"), pubblicato il 23 dicembre 2014, e quelle di cui all'art. 17, comma 9, D.Lgs. 39/2010

Il presente Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 164 (Marzo 2011) che è stato aggiornato per tenere conto della pubblicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Maggio 2016

CONFERMA ANNUALE DELL'INDIPENDENZA AL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

PREMESSA

Il presente Documento sostituisce il Documento di Ricerca n. 164 (Marzo 2011) che è stato aggiornato per tenere conto della pubblicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia)¹.

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della conferma della propria indipendenza al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (nel seguito, il “Comitato”), di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2010² (nel seguito, il “Decreto”), in accordo con le disposizioni dell’art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto.

L’art. 17 del Decreto rientra tra le disposizioni speciali riguardanti gli enti di interesse pubblico (nel seguito “EIP”). Il presente Documento di Ricerca trova quindi applicazione in questo ambito specifico.

Il paragrafo 4 del presente Documento contiene alcune linee di indirizzo per le Associate in relazione al coordinamento, per la revisione legale delle società quotate, tra le richieste contenute nel paragrafo 17 dell’ISA Italia 260 (“Comunicazioni ai responsabili delle attività di *governance*”), pubblicato il 23 dicembre 2014, e quelle di cui all’art. 17, comma 9, D.Lgs. 39/2010.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell’art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto, i revisori e le società di revisione legale *“annualmente confermano per iscritto all’organo di cui all’art. 19, comma 1³, la propria indipendenza e comunicano al medesimo gli eventuali servizi non di revisione forniti all’ente di interesse pubblico, anche dalla propria rete di appartenenza”*.

¹ Adottati con Determina del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) del 23 dicembre 2014.

² Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2010 – Supplemento Ordinario n. 58, in vigore dal 7 aprile 2010.

³ Art. 19, comma 1, del Decreto – Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

In base a quanto previsto dall'art. 17, comma 9, lettera b), del Decreto, i revisori e le società di revisione legale *“discutono con l'organo di cui all'art. 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi, documentati nelle carte di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 7”*.

Il presente Documento di Ricerca tratta della conferma annuale di indipendenza richiesta dalla prima parte della lettera a) del comma 9 dell'art. 17 del Decreto e non si occupa pertanto delle altre comunicazioni del revisore al Comitato in materia di indipendenza previste da tale comma. Tuttavia, con riferimento alla comunicazione dei servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico si ritiene che il revisore debba svolgere una ricognizione dei servizi forniti dopo la data di riferimento del bilancio d'esercizio e di quelli in corso in prossimità della data di predisposizione della conferma annuale di indipendenza e comunicarli al Comitato, questo nel presupposto che tutti i servizi forniti nel corso dell'esercizio siano già stati oggetto di corretta *disclosure* nelle note al bilancio d'esercizio in accordo con le norme di legge e regolamentari applicabili.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE AL COMITATO

Come sopra riportato, l'art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto richiede la conferma annuale in merito all'indipendenza del revisore.

La norma non precisa i tempi di presentazione della conferma, limitandosi a richiedere che la comunicazione avvenga *“annualmente”* e per iscritto.

Al riguardo, merita di essere segnalato che, quale presupposto della relazione di revisione sul bilancio, il revisore, all'atto dell'emissione della stessa, deve essere indipendente. Ciò premesso, appare opportuno che la conferma annuale dell'indipendenza di cui all'art. 17, comma 9, del Decreto venga predisposta coerentemente con il completamento del processo di revisione sul bilancio di esercizio.

La conferma di indipendenza deve, di norma, far riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio dell'EIP e la data di emissione della conferma stessa. Nei casi di conferimento dell'incarico in data successiva all'inizio del primo esercizio in relazione al quale deve essere effettuata la revisione del bilancio, la conferma dell'indipendenza si riferisce al periodo compreso tra la data di conferimento dell'incarico e la data di emissione della conferma stessa. In tali circostanze la società di revisione valuterà, alla luce dei principi applicabili in materia, eventuali minacce all'indipendenza derivanti da situazioni esistenti prima del conferimento dell'incarico⁴.

Con riferimento all'oggetto della conferma, vale a dire i profili di indipendenza del revisore, si evidenzia che l'art. 17 del Decreto, oltre a riepilogare al comma 3 i servizi che la società di revisione e le società della sua rete⁵ di appartenenza non possono fornire all'EIP⁶, contiene al comma 2 il richiamo al rispetto delle disposizioni dell'art. 10 del Decreto.

⁴ Cfr. al riguardo par. 290.30-31-32 del Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall'International Ethics Standards Board for Accountants dell'IFAC.

⁵ L'art.1.1, lettera l) del Decreto contiene la seguente definizione di *“rete”* *“la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali”*. L'art. 10, comma 13, del Decreto delega il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, a definire con regolamento l'estensione della rete.

Inoltre, ai sensi del comma 12 dell'art. 10 appena menzionato, i revisori sono tenuti a rispettare i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ovvero emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Consob.

Il comma 2 dell'art. 17 del Decreto prevede altresì che Consob stabilisca con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile della revisione di un ente di interesse pubblico, nonché le misure da adottare per rimuovere tali situazioni.

In attesa che i regolamenti delle due Autorità di Vigilanza vengano emanati, sono sempre applicabili agli EIP, tenuto conto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 43 del Decreto, gli articoli di cui al Capo I-bis del Titolo VI Revisione contabile, - Incompatibilità - del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Principio di revisione, Documento n. 100 "Principi sull'indipendenza del revisore".

Si ritiene quindi che la conferma dell'indipendenza del revisore debba essere espressamente circostanziata rispetto alle norme e ai principi professionali attualmente applicabili e soprarichiamati.

Il Decreto prevede che il revisore rilasci la conferma di indipendenza al Comitato.

L'EIP ed il Comitato sono a loro volta tenuti a vigilare, per quanto di rispettiva competenza e secondo i canoni di ragionevole diligenza e prudenza, sull'indipendenza del revisore.

In effetti, tale compito è espressamente attribuito al Comitato, dall'art. 19, comma 1, lettera d), del Decreto. Inoltre, per quanto riguarda gli EIP, le disposizioni del Regolamento Emittenti (attualmente ancora in vigore come sopra ricordato) prevedono che le cause di incompatibilità siano individuate dal revisore e dalla società che ha conferito l'incarico, i quali, a tal fine, si danno reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore. Infine, l'art. 149-*undecies*, comma 2, del Regolamento Emittenti prevede che, qualora la società venga a conoscenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate nel comma 1 della medesima norma, ne dia comunicazione alla Consob e al revisore.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno che la conferma di indipendenza rilasciata dal revisore sia indirizzata sia al Comitato sia all'EIP e che con tale strumento il revisore dia atto delle eventuali comunicazioni ricevute in materia da parte del Comitato e/o dell'EIP.

Con riguardo alle modalità di comunicazione, il Decreto prevede, come sopra ricordato, che il revisore confermi la propria indipendenza per iscritto.

⁶ Cfr. art. 17, comma 3, del Decreto:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale;
- i) altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 2.

L'allegato A presenta il modello di lettera di conferma d'indipendenza redatto sulla base delle linee guida contenute nel presente Documento di Ricerca. Il modello allegato riguarda il caso in cui non siano state riscontrate situazioni che abbiano compromesso l'indipendenza del revisore.

4. IL PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) 260

Come anticipato al paragrafo 1, in data 23 dicembre 2014, con Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato), sono stati pubblicati i principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Tra essi, merita di essere segnalato in questa sede, in quanto attinente all'argomento del presente Documento di Ricerca, il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di *governance*".

Tale principio prevede al par. 17 che, nel caso di società quotate, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance*, così come individuati dall'ISA Italia n. 260 ai paragrafi A1-A8, quanto segue:

- a) una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto incaricato della revisione, il team di revisione e, come appropriato nelle circostanze, altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, nonché, ove applicabile, i soggetti appartenenti alla rete, hanno rispettato i principi etici applicabili in materia d'indipendenza;
- b) (i) tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e l'impresa che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere che abbiano un effetto sull'indipendenza. In tale comunicazione deve essere incluso l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete. I suddetti corrispettivi devono essere appropriatamente suddivisi tra le varie tipologie di servizi per assistere i responsabili delle attività di *governance* nel valutare l'effetto dei servizi stessi sull'indipendenza del revisore;
- (ii) le relative misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce di indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Il Principio ha quindi una portata potenzialmente più ampia rispetto all'art. 17, comma 9, del Decreto riguardo ai destinatari della comunicazione. Secondo le regole generali riportate nell'ISA Italia, devono intendersi destinatari della comunicazione, infatti, tutti i soggetti responsabili delle attività di *governance* e non il solo comitato per il controllo interno e la revisione contabile cui la comunicazione ex art. 17, comma 9, lettera a), del Decreto è indirizzata.

Sotto un diverso profilo, vale a dire quello del perimetro di applicazione, il Principio ha invece un ambito più ristretto rispetto alla comunicazione al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al paragrafo 3 che precede. L'ISA Italia n. 260, infatti, si applica alle revisioni delle sole società quotate e non a quelle degli enti di interesse pubblico in generale.

Il Principio di revisione in esame chiarisce poi che il revisore incaricato della revisione legale dei conti tiene anche in considerazione gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 9, del Decreto medesimo.

Alla luce di quanto sopra, ai fini di un coordinamento tra le richieste contenute dal paragrafo 17 dell'ISA Italia n. 260 e quelle di cui all'art. 17, comma 9, D.Lgs. 39/2010, pare pertanto opportuno fornire alle Associate alcune linee di indirizzo per la lettura congiunta di dette disposizioni.

Nel caso di società quotate, dunque, la conferma annuale dell'indipendenza di cui all'art. 17, comma 9, lett. a), D.Lgs. 39/2010:

- i) deve essere indirizzata sia al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, sia ad eventuali ulteriori soggetti responsabili delle attività di *governance* individuati dall'ISA Italia n. 260;
- ii) deve considerare, ai fini dell'attestazione, che i principi etici in materia di indipendenza individuati nel paragrafo 3 che precede siano stati rispettati dalla società di revisione, dal team di revisione, dai soggetti appartenenti alla rete e, a seconda delle circostanze, da eventuali altre persone nell'ambito della società di revisione. A tal proposito si ritiene che le verifiche effettuate al fine del rilascio della conferma di indipendenza *ex art.* 17, comma 9, D.Lgs. 39/2010 consentano di soddisfare anche i requisiti previsti dal paragrafo 17 dell'ISA Italia n. 260, in continuità, peraltro, con la prassi in vigore prima dell'introduzione del nuovo principio.

Si allega al presente Documento di Ricerca sub B) il modello di lettera di conferma d'indipendenza redatto sulla base delle linee guida contenute nel presente Documento di Ricerca e adattato al caso della revisione di società quotate soggette al paragrafo 17 dell'ISA Italia n. 260. Anche in questa ipotesi il modello allegato riguarda il caso in cui non siano state riscontrate situazioni che abbiano compromesso l'indipendenza del revisore.

Il principio di revisione prevede poi un ulteriore obbligo di informativa in capo ai revisori di società quotate nei confronti dei responsabili delle attività di *governance*. Si tratta della comunicazione di tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e la società assoggettata a revisione che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere abbiano un effetto sull'indipendenza, unitamente alla descrizione delle misure di salvaguardia adottate al fine di eliminare le minacce di indipendenza identificate o per ridurle ad un livello accettabile.

Tale comunicazione interviene in via continuativa nel corso dello svolgimento dell'attività di revisione legale e, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 20 dell'ISA Italia n. 260 deve essere effettuata "*tempestivamente*" e per iscritto.

Preme in questa sede rilevare che la comunicazione di cui al paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260 sembra soddisfare la previsione dell'art. 17, comma 9, lett. b) D.Lgs. 39/2010 laddove si stabilisce che "*le società di revisione legale discutono con l'organo di cui all'art. 19, comma 1, i rischi per la propria indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi*".

Conseguentemente, nella situazione in cui, pur in presenza di "rapporti ed altri aspetti" indicati nel paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260, il revisore non abbia individuato rischi per la propria indipendenza, nessuna comunicazione dovrà essere effettuata né durante lo svolgimento della revisione né nella conferma oggetto del presente documento. Tale comportamento risulta infatti allineato con quanto richiesto dall'art. 17, comma 9, lett. b) D.Lgs. 39/2010 che prevede una discussione con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, solo in presenza di rischi per l'indipendenza. Diversamente, in presenza di "rapporti ed altri aspetti" che determinino una minaccia alla indipendenza del revisore, quest'ultimo dovrà discutere con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e con eventuali ulteriori soggetti responsabili delle attività di *governance* individuati dall'ISA Italia n. 260, i rischi per

l'indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. Nel caso in cui tra le minacce all'indipendenza discusse e comunicate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile in conformità a quanto sopra si rilevino fattispecie in grado di determinare una delle situazioni di incompatibilità indicate nell' art. 149-undecies Regolamento Emittenti la società di revisione dovrà attivare, oltre alle comunicazioni ex art. 17, comma 9, lett. b) D. Lgs. 39/2010 e paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260 anche la comunicazione di cui all'art. 149-undecies del Regolamento Emittenti.

La lettera di conferma dell'indipendenza di cui all' Allegato B che la società di revisione si trova ad emettere dopo l'invio di una comunicazione ai sensi dell'art. 149-undecies Regolamento Emittenti fa menzione della fattispecie oggetto di informativa.

Il paragrafo 17, lettera b), dell'ISA Italia n. 260 prevede poi che, nell'ambito delle comunicazioni relative ai rapporti che possono avere un effetto sull'indipendenza, debba essere incluso altresì l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati alla società e alle sue controllate nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 149 *duodecies* Regolamento Emittenti, in allegato al bilancio delle società sottoposte a revisione legale devono essere presentati i corrispettivi di competenza dell'esercizio a fronte dei servizi forniti dalla società di revisione per servizi di revisione e diversi dalla revisione, nonché i corrispettivi per servizi resi dalle entità appartenenti alla rete della società di revisione.

Tenuto conto della previsione appena richiamata, si ritiene che la comunicazione di cui al paragrafo 17, lett. b), dell'ISA Italia 260 possa essere effettuata tramite un rimando al prospetto di bilancio ex art. 149 *duodecies* Regolamento Emittenti. Tale rimando al prospetto di bilancio dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere incluso nella conferma dell'indipendenza o in una comunicazione separata.

MAGGIO 2016

"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."

Allegato A**MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA IN MERITO ALL'INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO DIVERSI DALLE SOCIETÀ QUOTATE [IN ASSENZA DI SITUAZIONI CHE ABBIANO COMPROMESSO L'INDIPENDENZA DEL REVISORE]**

Al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile
della Società ABC S.p.A.

Alla Società ABC S.p.A.

Oggetto: Conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art. 17, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 39/2010

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [e del bilancio consolidato del Gruppo ABC] chiuso/i al gg/mm/aa, Vi confermiamo che, sulla base delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche condotte, tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, nel periodo dal⁷ alla data odierna non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza o cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e delle relative disposizioni di attuazione.

In proposito, prendiamo altresì atto che ad oggi non ci sono state da Voi segnalate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza e/o cause di incompatibilità di cui siate venuti a conoscenza sulla base delle informazioni a Vostra disposizione e delle attività sin qui da Voi svolte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Luogo, data

Società di revisione

Revisore contabile

⁷ Inserire la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione, o, nel caso di primo anno di revisione, la data di conferimento dell'incarico.

Allegato B**MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA IN MERITO ALL'INDIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI SOCIETÀ QUOTATE [IN ASSENZA DI SITUAZIONI CHE ABBIANO COMPROMESSO L'INDIPENDENZA DEL REVISORE]**

Al Comitato
per il controllo interno e la revisione contabile
della Società ABC S.p.A.

[Altri responsabili dell'attività di *governance* individuati dall'ISA Italia 260]

Alla Società ABC S.p.A.

Oggetto: Conferma annuale dell'indipendenza ai sensi dell'art.17, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 e ai sensi del paragrafo 17 del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. [e del bilancio consolidato del Gruppo ABC] chiuso/i al gg/mm/aa, ai sensi dell'art.17, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 39/2010 e di quanto richiesto dal paragrafo 17 lett. a) del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260, Vi confermiamo che, sulla base delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche condotte, tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, nel periodo dal⁸ alla data odierna non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza o cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e delle relative disposizioni di attuazione.

[Per quanto concerne la comunicazione dell'ammontare totale dei corrispettivi addebitati alla ABC S.p.A. [ed alle sue società controllate] nel periodo dal⁹ al 31 dicembre 201X ai sensi della lettera (b)(i) del paragrafo 17 del Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 260, si rimanda al prospetto dei corrispettivi fornito in bilancio dalla ABC S.p.A. ex art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti]¹⁰

⁸ Inserire la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione, o, nel caso di primo anno di revisione, la data di conferimento dell'incarico.

⁹ Inserire la data di inizio dell'esercizio del bilancio oggetto dell'attività di revisione, o, nel caso di primo anno di revisione, la data di conferimento dell'incarico.

¹⁰ Paragrafo da inserire nel caso si scelga di includere la comunicazione dei corrispettivi ex lettera (b)(i) paragrafo 17 ISA Italia 260 nella lettera di conferma dell'indipendenza. Il testo proposto non ipotizza la necessità di integrare la *disclosure* fornita in bilancio dalla società. Nel caso la comunicazione dei corrispettivi sia stata oggetto di separata comunicazione, eliminare tale paragrafo.

In proposito, prendiamo altresì atto che ad oggi non ci sono state da Voi segnalate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza e/o cause di incompatibilità di cui siate venuti a conoscenza sulla base delle informazioni a Vostra disposizione e delle attività sin qui da Voi svolte.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed approfondimenti.

Distinti saluti.

Luogo, data

Società di revisione

Revisore contabile